



Repubblica Italiana

CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

"Casa Consortile della Legalità"

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Attività sportive

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Concessione in uso

Art. 7 - Modalità di gestione degli impianti

Art. 8 – Vigilanza

Art. 9 – Utilizzo temporaneo a titolo gratuito

Art. 10 - Tipologia degli affidamenti

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 11 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 12 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 13 – Entrata in vigore

Art. 14 - Ricognizione degli impianti esistenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

- 1.** Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.** Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
- 3.** Ai sensi dall'art. 6 del D.lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
- 4.** Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Art. 2 - Definizioni

- 1.** Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per “Amministrazione” o “Amministrazione comunale” o “Comune”: il Comune di Mazara del Vallo;
- per “settore competente”: la struttura organizzativa di livello apicale dell'Amministrazione comunale, competente per materia per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali e responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale dei relativi procedimenti;
- per impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
- per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo secondo le regole del CONI;
- per “forme di utilizzo e di gestione”: le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- per “concessione in uso”: il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per “tariffe”: le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- per “gestione diretta”: la gestione dell'impianto sportivo effettuata dal Comune con proprie risorse umane, finanziarie e strumentali;

- per “gestione indiretta”: la gestione dell’impianto sportivo affidata dal Comune a un soggetto terzo attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
- per “impianti a rilevanza economica”: quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;
- per “impianti privi di rilevanza economica”: quelli non in grado di produrre utili o quelli i cui utili eventualmente prodotti debbano essere utilizzati a esclusivo beneficio dell’impianto, senza alcuna finalità di lucro e senza che il soggetto gestore possa essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta;
- per “concessione in gestione” o “affidamento in gestione”: il rapporto, configurabile come concessione di servizi, nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio.

Art. 3 - Attività sportive

- 1.** Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
- 2.** Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
- 3.** In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 4 - Competenze

- 1.** Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) **il Sindaco** definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - c) la Giunta comunale:
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, ivi compresa la durata dell’affidamento a terzi della gestione;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria dell’ufficio tecnico competente al quale spetta l’accertamento della sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti;
 - formula eventuali indirizzi per l'assegnazione in uso degli spazi in relazione alle peculiari caratteristiche degli impianti, tenendo conto dei criteri di priorità indicati al successivo art.6;

– svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) il Settore competente dell'Amministrazione comunale:

– individua i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, tenendo conto dei criteri di priorità indicati al successivo art.6 e degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta comunale in relazione alle peculiari caratteristiche degli impianti;

– provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

– esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente Regolamento

a) il Dirigente del settore tecnico competente provvede, con apposita determinazione a definire, quando già non esista, la mappatura degli impianti sportivi comunali distinguendo tra quelli non a rilevanza economica e quelli a rilevanza economica;

b) il Dirigente del settore competente provvede:

b1. individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica;

b2. determinare, quando non sia già in atto un contratto pluriennale per la loro gestione, il tipo di affidamento per la gestione degli impianti a rilevanza economica tra quelli previsti al successivo art.12, comma 1;

b3. individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;

b4. individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del gestore non soggette a vincoli tariffari;

b5. stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica.

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Concessione in uso

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso (non in ordine di priorità) a:

- società e associazioni sportive,
- associazioni iscritte al registro pubblico del Coni,
- enti di promozione sportiva,
- federazione sportive,
- discipline sportive associate al Coni

e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

2. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso ai soggetti di cui al precedente comma solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo e comunque in rispetto del principio della massima disponibilità. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.

3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità comunale.

4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

5. La scelta del concessionario in uso avviene secondo i principi dell'evidenza pubblica, i principi previsti dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 38/2021 e le disposizioni del presente regolamento.

6. Gli interessati che intendono usufruire "periodicamente" degli impianti sono tenuti a presentare la domanda secondo le modalità e i tempi previsti dai relativi avvisi/bandi appositamente pubblicati dal Comune per il rilascio delle concessioni d'uso periodico.

7. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, il Dirigente del settore competente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione periodica di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

8. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

9. Per l'utilizzo "una tantum" degli impianti, da parte di uno dei soggetti di cui al superiore comma 1, occorrerà fare una richiesta al Comune almeno venti giorni prima della data presunta per l'effettuazione dell'attività sportiva o della manifestazione menzionando il giorno e la fascia oraria di utilizzazione della struttura richiesta, allegando alla stessa fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante della Società o dell'Associazione sportiva.

10. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori (concessionari in uso), il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario.

Art. 7 - Modalità di gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata in forma diretta ovvero in forma indiretta, mediante affidamento a terzi.

2. L'affidamento in gestione degli impianti aventi rilevanza economica, con gestione a titolo oneroso, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n. 36/2023).

3. L'affidamento in gestione degli impianti privi di rilevanza economica, a titolo gratuito (ovverosia, senza che per la gestione sia previsto il pagamento di un canone concessorio da parte dell'affidatario), avviene mediante affidamento in via preferenziale alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

4. Laddove l'impianto sia qualificabile come impianto non a rilevanza economica l'Ente è comunque tenuto ad applicare le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n. 36/2023) se elargisce somme di denaro che non siano strettamente funzionali e documentate per la copertura delle spese di manutenzione dell'impianto.

5. L'affidatario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte dei concessionari in uso. Di norma, sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.

6. L'affidatario deve adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista nell'atto di affidamento e derivante da provvedimenti del Comune.

7. All'affidatario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati ai concessionari in uso, con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di affidamento;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di affidamento;

d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di affidamento;

f) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;

g) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal settore comunale competente.

8. L'affidatario può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento, a carattere occasionale, di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale.

9. L'affidatario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di affidamento.

10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune, ai sensi del precedente art. 4. L'affidatario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 8 – Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il gestore dell'impianto, ovvero il competente settore comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi, anche per le ipotesi di utilizzo dell'impianto da parte di terzi soggetti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari in uso e sul gestore dell'impianto.

Art. 9 – Utilizzo temporaneo a titolo gratuito

1. Gli impianti possono essere concessi in uso gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento delle loro attività sportive didattiche ed extra didattiche ed ai soggetti espressamente autorizzati dall'Ente Comune, per lo svolgimento di attività di particolare interesse per la collettività.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo esclusivo degli impianti per manifestazioni di interesse comunale, organizzate o patrocinate dall'Ente, anche in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche, per le giornate necessarie allo svolgimento delle stesse manifestazioni e secondo le modalità che verranno definite in sede di affidamento.

Art. 10 - Tipologia degli affidamenti

1. Fatte salve le peculiari procedure riguardanti la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e la successiva gestione degli impianti sportivi di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 38/2021, le tipologie degli affidamenti a terzi sono le seguenti:
 - a) affidamento per la gestione di impianti privi di rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. g);
 - b) affidamento per la gestione di impianti con rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. f).

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 11 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.
2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il settore competente, potrà motivatamente procedere previo sondaggio informale ovvero con avviso di manifestazione di interesse.

3. Per sondaggio informale si intende un semplice avviso da pubblicarsi sul sito dell'Ente che contenga le seguenti indicazioni:

- Oggetto dell'affidamento (gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale);
- Durata del rapporto di gestione, comunque non superiore a cinque anni;
- Requisiti di idoneità per gestirlo (ad esempio, eventuale iscrizione a federazioni sportive, oggetto sociale/statutario compatibile con le attività da svolgere);
- Eventuali requisiti di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
- Criteri di scelta per l'affidamento nel caso vi fossero più candidati, anche in relazione al radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, all'esperienza nel settore, all'affidabilità economica, alla qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati.

4. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un avviso articolato nel quale, le voci di cui sopra, sono integrate con quelle relative alle regole di scelta del soggetto cui affidare la gestione a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario per la gestione dell'impianto.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 12 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ovvero di impianti privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione, ulteriore rispetto il mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n. 36/2023).

L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica configura un contratto di concessione di servizi, con trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione, ulteriore rispetto il mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, configura un contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto un servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo.

2. Il contratto (appalto di servizi o concessione di servizi) di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione. In tali casi, qualora per lo svolgimento di tali attività sia previsto un canone a carico del soggetto richiedente, le somme saranno scomputate dal canone previsto in capo al concessionario;
- d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi (se trattasi di concessione).

3. Il concessionario ha facoltà di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dal contratto di concessione.

4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento di cui al comma 1.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'Ente, successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 14 - Ricognizione degli impianti esistenti

1. Entro sei mesi dalla data in vigore del presente Regolamento, il settore tecnico è onerato di effettuare una ricognizione di tutti gli impianti sportivi comunali - accertandone, per ciascuno, a mezzo di apposita relazione istruttoria la sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti - al fine di "mettere a regime" la pianificazione dell'attività ai sensi dell'art. 5, previa adozione, se del caso, da parte della Giunta comunale, dei provvedimenti di cui all'art.4, comma 1, lettera b).